

**Sentenza:** n. 365 del 9 Novembre 2006

**Materia:** dotazioni organiche di aziende ospedaliere universitarie

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117 co. 3, art. 81, art. 120, art.33 Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** titolo II ed, in particolare, art. 12, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)

**Esito:** inammissibilità e non fondatezza delle questioni sollevate.

**Estensore:** Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto da un lato, il titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), dall'altro, in particolare, l'articolo 12 della medesima legge.

La legge regionale impugnata contiene, al titolo II, disposizioni relative a diversi settori di intervento (spettacolo, attività culturali, sanità, ambiente etc.). Tali disposizioni, nel loro insieme sono ritenute dal Governo in contrasto con gli articoli 117 co. 3, 81 e 120 della Costituzione nonché con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in esse trattate.

Tutte le censure relative al titolo II sono peraltro ritenute inammissibili. La Corte, infatti, conferma il proprio consolidato orientamento secondo il quale le censure non possono essere formulate in modo generico e privo di argomentazioni a sostegno, così come non è sufficiente censurare la pretesa violazione di un principio fondamentale (nel caso di specie espresso, secondo la difesa erariale, nell'articolo 16 del D.Lgs. n. 76/2000) senza procedere alla precisa ed esplicita individuazione del contenuto del principio medesimo.

Restano quindi all'esame di merito della Corte unicamente le censure relative all'articolo 12 della legge regionale Puglia n. 12/2006, con particolare riguardo ai commi 1 e 5. Si tratta di disposizioni di analogo contenuto: infatti, il comma 1 autorizza il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria "Policlinico" di Bari ad incrementare la dotazione organica vigente del 12%; il comma 5 autorizza il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Foggia ad incrementare la dotazione organica nella misura del 4%.

Secondo il ricorrente, l'autorizzazione all'aumento della dotazione organica di azienda ospedaliera universitaria, senza che sia previsto un preventivo raccordo o intesa con il Rettore dell'Università, si porrebbe in contrasto con l'articolo 117 co. 3 Cost. - per violazione del principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica contenuto nell'articolo 5 del d. lgs. n. 517/99 (recante la disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università) - nonché con l'articolo 33 Cost. Entrambe le censure, peraltro, sono dichiarate infondate.

Il contrasto con l'articolo 5 del D.Lgs. n. 517/1999, viene escluso in maniera netta come frutto di un'erronea interpretazione della norma. Secondo la Corte la formulazione letterale della disposizione è chiara nel senso di richiedere come necessaria una preventiva intesa tra direttore generale dell'azienda sanitaria e rettore soltanto ai fini dell'individuazione dei professori e

ricercatori universitari che sono chiamati a svolgere attività assistenziale presso le aziende. L'intesa è necessaria, quindi, solo con riferimento all'atto del direttore generale che individua in concreto il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria. Nel caso di specie, invece, l'articolo 5 non può venire in considerazione, in quanto la norma impugnata riguarda la definizione della dotazione organica delle aziende.

Del pari è escluso il contrasto con l'articolo 33 Cost. in quanto la normativa regionale oggetto di impugnazione appare del tutto inidonea a determinare una limitazione dell'autonomia universitaria.